



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

Corso Carlo Alberto n.1 – 12030 Scarnafigi

C.F.: 85002050046 P. Iva: 00475350047

Tel. 0175/74101-74402 - Fax 0175/74619

e-mail: tecnico@comunescarnafigi.it

prot. 316

Scarnafigi, 26/01/2018

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla Variante parziale n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale di Scarnafigi – conclusione della fase di verifica

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 16/10/2017 veniva affidato l'incarico per la redazione della variante parziale al Prgc numero 14 all'Ufficio tecnico comunale nella persona della responsabile arch. Graziella Ravera;
- Con la medesima deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 16/10/2017 veniva nominato l'arch. Riccardo Carignano dell'Ufficio tecnico comunale di Scarnafigi quale organo tecnico istituito ai sensi della d.g.r. n. 12-8931 del 09/06/2008, deputato ad effettuare nel corso del procedimento di Vas, la valutazione complessiva degli effetti ambientali della variante parziale n. 14 al Prgc, esprimendo il parere di assoggettabilità/non assoggettabilità richiesto a conclusione del procedimento di verifica;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27/11/2017 veniva adottato il documento tecnico preliminare per la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante parziale n. 14 al Prgc e veniva avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla Vas;
- L'avviso di avvio del procedimento veniva pubblicato all'albo pretorio informatico del comune di Scarnafigi per trenta giorni consecutivi, dal 13/12/2017 al 12/01/2018 e sul sito internet del Comune stesso;
- L'autorità proponente è l'amministrazione comunale del Comune di Scarnafigi;

Dato atto che:

L'elaborato tecnico adottati con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27/11/2017 è il "Rapporto preliminare" redatto ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006 – allegato 1

- I contenuti della variante parziale n. 1 al Prgc di Scarnafigi sono i seguenti:
- modifica area normativa P2.3
- modifica perimetro p.c.c. area normativa R3.5;

La relazione ambientale è stata trasmessa ai fini dell'espressione dei pareri di competenza con nota prot. 4050 del 13/12/2017 ai seguenti enti:

Azienda Sanitaria Locale Asl CN1 – Servizio igiene e sanità pubblica
Via del Follone, 4 – 12037 SALUZZO (CN)

Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa)
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 – 12100 CUNEO

Prot. 4048 del 13/12/2017 (contestualmente all'invio della parte urbanistica)
Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio
Corso Nizza, 21 – 12100 CUNEO

Sono pervenuti i seguenti pareri:

ente	Prot.	Data	Prot. comunale	data
Arpa di Cuneo	109504	15/12/2017	4088	18/12/2017
Provincia di Cuneo	5143	22/01/2018	277	23/01/2018
Asl	3783	11/01/2018	136	12/01/2018

Visti:

- I pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sopra elencati;
- Le indicazioni e le osservazioni contenute nei suddetti pareri

Tutto ciò premesso, visto e considerato

S I R I T I E N E

Che la variante parziale al Prgc n. 14 del Comune di Scarnafigi **NON** debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'arti. 12 del d.lgs. 4/08 e della d.g.r. 12-8931 del 09/06/2008 per le seguenti motivazioni:


- In base ai criteri dell'allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 la variante riguarda ambiti limitati di territorio già urbanizzato, con impatti ambientali alla sola scala locale per lo più di breve durata e/o reversibili.
- quanto previsto nella presente variante non è soggetto a procedure di valutazione di impatto ambientale in quanto non definisce il quadro di riferimento per successivi progetti sottoposti a dette procedure e non è soggetto a procedure di verifica ai sensi della l.r. 40/1998 ambientale in quanto è contenuta nei limiti indicati dalla stessa l.r. 40/98.
- Non riguarda ambiti tali da rendere necessaria una Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica
- Non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRGC
- Non interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del d.lgs. 42/2004
- Non riguarda ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi quali aree protette, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili, aree potenzialmente critiche per l'esposizione ai campi elettromagnetici dovuti agli impianti di telefonia mobile, radiotelevisivi e di radiodiffusione.
- Tutti i soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati sono concordi nell'esclusione della variante parziale dalla procedura di Vas.

SI DISPONE

- Che l'esclusione dalla procedura di Vas comporti l'integrazione del progetto di variante parziale n. 14 di misure di riduzione degli impatti ambientali;
- Che il progetto di variante parziale sia predisposto tenendo conto dei seguenti accorgimenti mirati a ridurre gli impatti ambientali e delle seguenti indicazioni:
necessita prevedere opere di compensazione ecologicamente significative: l'accorgimento è già previsto nelle norme vigenti e già applicato in sede di convenzionamento
si dovrà inoltre tenere conto dei contenuti evidenziati nei seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Parere espresso da Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa) prot. 109504 del 15/12/2017, pervenuto il 18/12/2017 prot. 4088
- 2) Parere espresso da Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio prot. 5143 del 22/01/2018, pervenuto il 22/01/2018 prot. 277
- 3) Parere espresso da Azienda Sanitaria Locale Asl CN1 – Servizio igiene e sanità pubblica prot. 3783 del 11/01/2018 pervenuto il 12/01/2018 prot. 136.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE
Arch. Riccardo Carignano





Inviato Via Pec

scarnafigi@pec.comune.scarnafigi.cn.it

Prot. n. 109504

Cuneo li, 15/12/2017

267/2017A/ARPA - B2.04 - ARPA - VAS Variante Parziale 14

Al Comune di Scarnafigi

Corso Carlo Alberto 1
12030 SCARNAFIGI (CN)

Riferimento prot. Comune di Scarnafigi n. 4050 del 13/12/2017; Prot. Arpa n. 108381 del 13/12/2017

OGGETTO: VAS Variante Parziale 14 - Comune di Scarnafigi

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006).

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto.

La proposta di intervento prevede i seguenti interventi:

- 1) - Modifica area normativa P2.3
- 2) - Modifica perimetrazione p.c.c. area normativa R3.5

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla variante in oggetto, si ritiene che tale previsione non abbia particolari effetti ambientali tali, da assoggettare la stessa a Valutazione Ambientale Strategica. Si richiedono oltre alle considerazioni ambientali e di mitigazione affrontate dai professionisti redattori della Verifica di Assoggettabilità alla VAS, le quali dovranno essere integrate nelle NdA di PRGC e verificate in corso di esecuzione dei lavori, anche le seguenti prescrizioni:

La proposta di variante alla modifica normativa dell'abito P2.3 ricade ai sensi della classificazione dei suoli adottata dal PTR art.26, in classe 1° pertanto essendo le caratteristiche del terreno idonee per attività agricole i sopradetti terreni dovranno essere destinati per attività specifiche e connesse all'agricoltura. (art.25 PTR NdA aree di elevato interesse agronomico). Qualora ciò non fosse possibile, necessita prevedere delle opere di compensazione ecologicamente significative.

L'entità delle opere di compensazione dovrà tenere conto oltre al valore derivante dalla perdita di suolo agricolo, anche della perdita dei servizi ecosistemici quantificati secondo il recente rapporto ISPRA 2017 "Consumo di Suolo Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici" Tab.18 pagina 39 in un range compreso tra 30.591 e 44.400 €/ettaro consumato.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 017 1329211 - fax 017 1329201

e-mail dizione.cuneo@arpa.piemonte.it



Dovranno inoltre essere recepite nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio le **prescrizioni di carattere mitigativo** per entrambi gli interventi proposti dalla variante, di seguito riportate:

Risparmio ed approvvigionamento idrico

- ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non determini problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, dovrà essere dotato di un'adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;
- si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano previsti sistemi atti a reperire acque al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica.;
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti.

Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo

- il 20% per ogni tipo di attività dell'area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità)



- la pavimentazione delle eventuali nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ...), mentre le protezioni al piede per la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).

Tutela e sviluppo del verde

In sede di progettazione:

- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. La realizzazione di quinte arboree arbustive dovrà essere rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;
- per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive ed arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; inoltre si chiede di tenere presente nella scelta delle essenze la D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e la documentazione scaricabile dal link; http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutelaamb/esotiche_invasive.htm;
- per le fasi di cantiere, si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stagione;

Contenimento delle forme di inquinamento luminoso

- dovranno essere previsti: l'utilizzo di led per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.

Risparmio ed approvvigionamento energetico

- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti a fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo i D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07;
- l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero



all'organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici.

Risparmio idrico

- Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 152/2006 3 dell'art. 42, comma 6 del PTA, per le finalità di risparmio idrico si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.

Rifiuti

- In merito ai rifiuti dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernete i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.

Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici

- in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- l'Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale anche dove non espressamente previste;
- in sede di progettazione dovrà essere condotta una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e solo in tal caso prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
- in sede di progettazione tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010.

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Relativamente alle implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, **si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva**, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.



A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE
STRUTTURA SEMPLICE DI PRODUZIONE
Dr. Ivo RICCARDI**

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 14/12/2017 16:59:21

Il Funzionario Istruttoria:
Dr. Arch. Fabio LUCCHESI
flucchesi@arpa.piemonte.it - 011.19680520



Sede legale ASL CN1
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

☎ (+39) 0171 1865276

✉ slsp@aslcn1.it

Prot. N.

Saluzzo, 11.01.2018

**Ill.mo Signor
SINDACO
del Comune di SCARNAFIGI
Corso Carlo Alberto n. 1
12030 – SCARNAFIGI (CN)**

alla c.a. **Responsabile del Procedimento**
Arch. Graziella RAVERA

Oggetto: Verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica "VAS" della proposta di Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. del Comune di Scarnafigi.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 4050 del 13.12.2017 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 128759/A del 13/12/2017, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Si rimanda ai competenti Uffici la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni previste dalla Variante di P.R.G.C.

Con i più cordiali saluti.

**Il Direttore
Dr. Domenico MONTÙ**

AB/ab

Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.l..



CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

In riferimento alla documentazione in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi possa essere esclusa dalla procedura di VAS ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Nel contempo, si informa l'Amministrazione Comunale che l'estratto della zonizzazione acustica dell'area P2.3, riportato nella relazione a pag. 15, non è aggiornato alla classificazione comunale vigente. Risultano, invece, corrette le classi acustiche indicate nella tabella riportata nella pagina precedente.

Settore Gestione risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.